



STATUTO

1. OGGETTO

Supporters in Campo è un'iniziativa di *supporters* e gruppi di *supporters* che promuovono la diffusione di modelli sostenibili di proprietà e gestione (*governance*) delle società sportive (di seguito, anche "Club") e delle istituzioni sportive, attraverso la partecipazione dei *supporters* nei processi decisionali e nella proprietà dei Club e delle istituzioni, in riconoscimento del valore che i *supporters* rappresentano per lo sport e in riconoscimento del loro essenziale ruolo.

Supporters in Campo opera nel solco del comune percorso di organizzazioni di *supporters* che in tutta Europa si pongono l'obiettivo di essere coinvolti nei processi decisionali dei Club e delle istituzioni sportive e vuole essere un *partner* forte nel dialogo con gli organismi direttivi del calcio e con tutti i soggetti interessati a migliorare la gestione dello sport tramite la partecipazione attiva dei *supporters*.

L'iniziativa è costituita in forma di associazione, ai sensi degli artt. 36 ss., cod. civ., con la denominazione "Supporters in Campo" o, in sigla, "SinC" (di seguito, "Supporters in Campo", "SinC" o l'"Associazione"). L'Associazione è senza scopo di lucro, è costituita secondo principi di democraticità e di elettività e gratuità delle cariche, in conformità alle previsioni del presente statuto (lo "Statuto"), e svolge attività di utilità sociale.

2. ADERENTI

2.1 L'iniziativa di Supporters in Campo è rivolta a tutti i *supporters* e a tutte le organizzazioni o gruppi di *supporters* (anche se non costituiti in forma di enti collettivi) che condividono l'oggetto e le finalità di SinC e si impegnano a realizzarli. L'adesione all'iniziativa è libera. È possibile aderire a SinC facendone richiesta via *email* al consiglio di coordinamento di SinC all'indirizzo info@supporters-in-campo.org.

2.2 Non sono ammesse partecipazioni a titolo temporaneo.

3. FINALITÀ

3.1 Supporters in Campo, quale voce unitaria e coordinata dei propri aderenti, promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei *supporters* tramite:

- la guida e il supporto informativo a favore dei *supporters* che intendono dare vita ad organizzazioni, democraticamente organizzate (quali, associazioni *no profit* o cooperative), a beneficio del proprio Club;
- l'educazione ad una dimensione etica e culturale della passione sportiva, l'impegno civile contro la violenza e la discriminazione, la diffusione presso i giovani dell'amore per la pratica dello sport, l'educazione alla sportività e alla lealtà della competizione;
- il dialogo e la condivisione della conoscenza delle *best practice* tra i gruppi di *supporters*, i Club e le istituzioni sportive e politiche, anche al fine di rimuovere barriere ed ostacoli alla partecipazione e alla pratica sportiva;
- la tutela e la salvaguardia delle libere manifestazioni dei *supporters* in tutte le loro forme;



- il rispetto della legalità;
- la guida, il supporto informativo e la consulenza ai Club e alle istituzioni interessate a promuovere modelli partecipativi e inclusivi di gestione.

3.2 Supporters in Campo, quale voce unitaria e coordinata dei propri aderenti, promuove lo sviluppo di Club che siano patrimonio sociale collettivo della comunità di riferimento e funzione di collegamento, con il territorio in cui operano, nel campo dell'educazione scolastica e civica per la crescita degli sportivi-cittadini, con particolare riferimento alle giovani generazioni in quanto sportivi/cittadini del futuro.

4. SOCI

4.1 Possono acquisire la qualifica di “soci” di Supporters in Campo (i “**Soci**”), le organizzazioni di *supporters* che siano democraticamente strutturate (quali, associazioni *no profit* o cooperative) secondo questi principi:

- sono formalmente costituite;
- non hanno scopo di lucro (*no profit*);
- sono di proprietà dei *supporters* e sono gestite democraticamente da *supporters*, secondo il principio “una testa un voto” nelle delibere assembleari e nelle delibere dei propri organi di gestione e di controllo;
- le cui quote di partecipazione, ove previste, siano accessibili;
- garantiscono la massima trasparenza e l'assenza di conflitti di interesse.

4.2 Inoltre, le organizzazioni democratiche di *supporters* che si pongono l'obiettivo di acquisire partecipazioni nel capitale ed avere rappresentanza negli organi direttivi di un Club devono proporsi di:

- creare una rappresentanza responsabile e democratica di tifosi del Club;
- contribuire a concorrere ad uno sviluppo futuro sicuro e sostenibile del Club e la sua crescita sportiva nel lungo termine, attraverso la partecipazione dei *supporters* nei processi decisionali e nella proprietà dei Club;
- salvaguardare il legame storico fra il Club e la comunità locale, preservare la tradizione della società sportiva e dei suoi *supporters*, e il ruolo del Club quale funzione di integrazione sociale, di accoglienza e di solidarietà volte a rianimare il vero senso sportivo come anima qualificante ed autentico valore finale dello sport.

5. ORGANI – REGISTRI

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio di coordinamento;



- il presidente, il quale ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

5.2 L'Associazione tiene i seguenti registri:

- il registro dell'assemblea, ove sono riportati i processi verbali relativi alle decisioni dell'assemblea; i processi verbali sono inviati, a cura del consiglio di coordinamento, a tutti gli aderenti;
- il registro degli aderenti, ove sono riportati i dati degli aderenti, con l'indicazione dell'eventuale qualifica di "Socio", e che viene aggiornato annualmente in occasione dell'assemblea annuale. Ciascun aderente può visionare ed ottenere copia, a proprie spese, del registro degli aderenti.

6. ASSEMBLEA DI SUPPORTERS IN CAMPO

6.1 L'assemblea di Supporters in Campo è l'organo sovrano dell'Associazione:

- la partecipazione all'assemblea è aperta a tutti gli aderenti (*supporters* od organizzazioni di *supporters*); il consiglio di coordinamento può ammettere alla partecipazione dei lavori assembleari anche soggetti non aderenti, purché non consti il dissenso degli aderenti e non venga pregiudicato l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
- il diritto di intervento alla discussione spetta ai Soci; il consiglio di coordinamento può ammettere l'intervento alla discussione anche ai soggetti aderenti diversi dai Soci, o a soci/associati dei Soci, purché non consti il dissenso dei Soci e non venga pregiudicato l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
- il diritto di voto spetta ai Soci ed è espresso dal legale rappresentante del Socio o da un socio/associato del Socio, munito di adeguati poteri di rappresentanza. Non è ammessa alcun'altra procura o delega di voto ad altri soggetti;
- il diritto di intervento alla discussione e di voto possono essere esercitati sin dall'assemblea medesima in cui è acquisita la qualità di "Socio" o di "aderente".

6.2 Supporters in Campo si riunisce in assemblea annuale per:

- approvare la relazione e il rendiconto annuale dell'Associazione;
- approvare il programma di attività dell'esercizio successivo.

6.3 Supporters in Campo si riunisce, inoltre, in assemblea per deliberare sulle seguenti materie:

- eventuali quote associative o di adesione;
- la nomina (o conferma), tra i propri aderenti, del consiglio di coordinamento (incluso il presidente dell'Associazione);
- l'adesione a SinC da parte di *supporters* e di organizzazioni di *supporters* e all'acquisizione della qualità di Socio;



- l'esclusione da SinC degli aderenti (inclusi anche i Soci) che abbiano tenuto comportamenti inconciliabili con le finalità di SinC o dei Soci che non abbiano partecipato all'assemblea annuale;
- l'adesione di Supporters in Campo ad altre associazioni od organizzazioni nazionali o internazionali;
- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo ad utilità sociali;
- qualsiasi altra materia indicata nell'avviso di convocazione.

6.4 L'assemblea è convocata dal consiglio di coordinamento mediante avviso inviato agli aderenti e contenente le materie all'ordine del giorno almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, con l'indicazione del giorno e dell'ora. Il consiglio di coordinamento invia agli aderenti una relazione contenente l'illustrazione delle proposte all'ordine del giorno (ivi inclusa la relazione e il rendiconto annuale dell'Associazione) almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

6.5 L'assemblea opera secondo la procedura del *consensus*, ossia tramite la condivisione massima delle decisioni. Nei soli casi ove non è stato possibile, in alcun modo, raggiungere il *consensus/unanimità* e sia necessario procedere ad approvazione a maggioranza, si procederà per voto palese dei Soci sulla base del principio "una testa un voto". In tal caso (salvo quanto previsto al seguente art. 7 per la nomina del consiglio di coordinamento e del presidente di Supporters in Campo), le proposte di deliberazione saranno poste in votazione osservando la seguente sequenza: "contrari", "astenuiti", "favorevoli" e:

- le delibere di cui all'articolo 6.2 saranno approvate se consta il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti (esclusi gli astenuiti);
- le delibere di cui all'articolo 6.3 saranno approvate se consta il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti (esclusi gli astenuiti).

7. CONSIGLIO DI COORDINAMENTO

7.1 Il consiglio di coordinamento rappresenta l'unione degli aderenti a Supporters in Campo, elabora proposte per il perseguimento dell'oggetto e delle finalità di Supporters in Campo e coordina l'esecuzione del programma di attività definito dall'assemblea, assicurando la massima adesione e coesione degli aderenti e il costante aggiornamento fornito ai propri aderenti in merito all'andamento dell'attività, tramite la *mailing list* di SinC. I componenti del consiglio di coordinamento hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni e ai lavori del consiglio di coordinamento e dell'assemblea.

7.2 Nel periodo che intercorre tra le assemblee annuali, il consiglio di coordinamento valuta le richieste di adesione a Supporters in Campo da parte di *supporters* e di gruppi di *supporters* (anche se non costituiti in forma di enti collettivi) e ammette, in via temporanea, la partecipazione dei richiedenti alle attività e alle informazioni dell'Associazione. L'accettazione definitiva delle richieste di adesione è di esclusiva competenza dei Soci in occasione dell'assemblea annuale.



- 7.3 Similmente, nel periodo che intercorre tra le assemblee annuali, il consiglio di coordinamento dispone, in via temporanea, la sospensione degli aderenti (o dei richiedenti), dalla partecipazione alle attività e alle informazioni dell'Associazione. I provvedimenti di sospensione sono adottati assicurando il contraddittorio degli aderenti (o dei richiedenti). L'esclusione degli aderenti dall'Associazione è di competenza dei Soci in occasione dell'assemblea annuale, su proposta del consiglio di coordinamento, sulla base del contraddittorio assicurato in sede di adozione del provvedimento di sospensione.
- 7.4 Il consiglio di coordinamento agisce collegialmente ed opera secondo la procedura del *consensus*, ossia tramite la condivisione massima delle iniziative. Nei soli casi ove non è stato possibile, in alcun modo, raggiungere il *consensus*/unanimità le iniziative del consiglio di coordinamento sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi), arrotondati all'unità inferiore, dei componenti del consiglio di coordinamento.
- 7.5 Di norma, il consiglio di coordinamento costituisce gruppi di lavoro per la realizzazione di ciascuna attività o iniziativa indicata dall'assemblea di Supporters in Campo, promuovendone la formazione tramite la *mailing list* degli aderenti. Ciascun aderente dell'Associazione e i soci/associati dei Soci hanno diritto di far parte dei gruppi di lavoro.
- 7.6 La composizione e la durata del consiglio di coordinamento è determinata dall'assemblea annuale secondo principi di rotazione e rinnovo, sulla base delle esigenze e necessità operative. Il numero dei componenti non può essere inferiore a 3 (tre). La composizione del consiglio di coordinamento deve essere tale da assicurare quanto indicato nel precedente articolo 7.1.
- 7.7 Il presidente di Supporters in Campo è eletto dall'assemblea tra i componenti del consiglio di coordinamento. Il presidente dell'Associazione è il legale rappresentante di Supporters in Campo. Presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio di coordinamento, dà disposizioni per lo svolgimento dei lavori e delle riunioni del consiglio di coordinamento. Salvo quanto previsto dal presente art. 7.7, tutti i componenti del consiglio di coordinamento hanno uguali poteri e prerogative: il Presidente di SinC è *primus inter pares*.
- 7.8 L'elezione del consiglio di coordinamento (incluso il numero dei componenti e la durata) e del presidente avviene per acclamazione degli aderenti. Qualora l'acclamazione non venga raggiunta, l'assemblea procede alle votazioni dei Soci sulle singole delibere sulle quali non è stato raggiunto il *consensus* per acclamazione (numero dei componenti, durata, singoli candidati).
- 7.9 Qualora uno o più consiglieri (incluso il presidente) cessino dalla carica, la sostituzione di tali consiglieri viene effettuata dall'assemblea annuale, qualora questa si tenga entro tre (3) mesi dalla cessazione della carica; in caso contrario, la sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica avviene effettuata dai Soci, sempre entro tre (3) mesi dalla cessazione della carica, al di fuori di riunioni assembleari, tramite voto elettronico o telematico, in ogni caso palese, secondo le modalità indicate dai rimanenti componenti consiglio di coordinamento che assicurino la verifica del diritto di voto e la sua trasparenza. Qualora si dimetta dalla carica più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio di coordinamento decade e non può compiere alcun atto in nome e per conto di Supporters in Campo: in tal caso, il presidente (o, in caso di mancata iniziativa del presidente, qualsiasi consigliere) deve convocare l'assemblea, affinché l'assemblea (e solo l'assemblea) provveda al rinnovo dell'intero consiglio di coordinamento con le modalità indicate nell'articolo 7.8: l'assemblea può sempre procedere a rinominare qualsiasi componente del consiglio di coordinamento decaduto.



- 7.10 Il consiglio di coordinamento nomina (tra i propri componenti o tra gli aderenti o tra i soci/associati dei Soci) un tesoriere che cura la contabilità dell'Associazione e un segretario che cura la tenuta dei registri dell'associazione. Il tesoriere e il segretario possono essere la medesima persona; il segretario ha l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'assemblea o del consiglio e, in caso di assenza, viene scelto tra i consiglieri partecipanti alla riunione.
- 7.11 L'attività prestata a favore dell'Associazione è, di norma, gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute. In ogni caso, deve sempre assicurarsi sussistere la prevalenza di lavoro prestato a titolo volontario e gratuito degli aderenti.

8. ENTRATE – PATRIMONIO - BILANCIO

- 8.1 Il patrimonio di Supporters in Campo è costituito da:
- eventuali quote associative fissate dall'assemblea;
 - contributi volontari versati dagli aderenti da non aderenti; tali contributi possono – per disposizione dell'oblatore – possono avere una specifica destinazione;
 - proventi da manifestazioni o attività dell'Associazione;
 - ricavi da sponsorizzazioni o pubblicità;
 - beni pervenuti a SinC, a qualsiasi titolo (anche a titolo di donazione, eredità o legato);
 - redditi derivanti dal proprio patrimonio;
 - ogni altra entrata, infine, che concorra ad incrementare il patrimonio, al fine dello svolgimento delle attività istituzionali.
- 8.2 Il patrimonio e le entrate sono di proprietà esclusiva dell'Associazione e gli aderenti non hanno alcun diritto su di esso, anche in caso di perdita della qualità di Socio o di esclusione o recesso dall'Associazione da parte di qualsiasi aderente, per qualunque causa.
- 8.3 La quota associative e di adesione e qualsiasi altro contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- 8.4 L'esercizio sociale decorre dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di coordinamento procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'assemblea annuale da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni aderente, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione e riceverne copia a proprie spese.
- 8.5 Le disponibilità di cassa, gli utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità Statuarie o di quelle ad esse direttamente connesse.
- 8.6 E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 8.7 In caso di scioglimento dell'Associazione i beni residuanti, a seguito delle operazioni di liquidazione, sono devoluti – su delibera dell'assemblea generale, ad altro ente che abbia fini analoghi, associazioni



o comunque a favore di iniziative con scopi analoghi a quello dell'Associazione, purché a fini di utilità sociale e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23 dicembre 1996 n.662, salva diversa disposizione di legge. In mancanza di determinazione da parte dell'assemblea o in qualsiasi altra ipotesi di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto a fini di utilità sociale. I beni possono essere devoluti anche ai Soci a condizioni che tutti i Soci svolgano attività di utilità sociale.

9. SEDE E DURATA

9.1 Supporters in Campo ha SinC ha sede nel Comune di Roma. La sede può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con semplice delibera dell'assemblea, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

9.2 SinC ha durata illimitata.

10. COMUNICAZIONI

10.1 Le attività, le iniziative e le pubblicazioni di Supporters in Campo sono contenute nel sito internet www.supporters-in-campo.org.

10.2 Le comunicazioni agli aderenti avvengono tramite la *mailing list* di Supporters in Campo. A tal fine, ogni aderente ha l'obbligo di comunicare a info@supporters-in-campo.org un indirizzo *email*; tale indirizzo sarà utilizzato anche per le procedure di voto telematico o elettronico previste dallo Statuto. Ciascun aderente ha l'obbligo di confermare, tramite email, annualmente la propria adesione e l'indirizzo *email* per le comunicazioni, entro la data dell'assemblea annuale.